

REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con deliberazione C.C. n.51 del 18.12.2006)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Quadro delle competenze

CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi

Art. 5 - Modalità di gestione

Art. 6.- Pubblicità all'interno degli impianti sportivi

Art. 7 - Concessione Impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Art. 8 - Agibilità Impianti

Art.9 - Consumi, Imposte e Tariffe

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - CONCESSIONI IN USO

Art. 10 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi

Art. 11 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso

Art. 12 - Priorità di scelta delle concessioni

Art. 13 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Art. 14 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Art. 15 - Contenuto dell'istanza e allegati

Art. 16 - Tariffe d'uso, norme di accesso e responsabilità

CAPO IV - AFFIDAMENTI IN GESTIONE

Art. 17 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 18 - Patrimonio concesso

Art. 19 - Durata dell'affidamento

Art. 20 - Condizioni economiche di gestione

Art. 21 - Sub concessione

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

Art.22 - Doveri dell'affidatario

Art.23 - Servizi accessori

Art.24 - Oneri a carico dell'affidatario

Art.25 - Manutenzione

Art.26 - Sorveglianza e custodia

Art.27 - Riconsegna del complesso sportivo

Art.28 - Responsabilità

CAPO VI – SOSPENSIONE, REVOCA, RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE D'USO O AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art.29 - Sospensione degli affidamenti

Art.30 - Revoca degli affidamenti

Art.31 - Risoluzione del rapporto di affidamento

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 - Norme transitorie

Art.33 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

ALLEGATO

Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso d'impianti sportivi comunali

COMUNE DI CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 18.12.2006)

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali la Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne affida la gestione a terzi;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dell'impianto;

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle attrezzature in essi esistenti I centri sportivi comunali cui si riferisce il presente regolamento sono i seguenti:

- Palazzetto dello Sport, ubicato in Loc. Natta;
- Campo da "calcio a sette", ubicato in Loc. Ravezza;
- Bocciodromo comunale, ubicato in Loc. Ravezza;
- Palestra comunale Via Torre (c/o scuola primaria),
- Palestra comunale Via Montello (c/o scuola secondaria 1°grado)
- Stadio Comunale polivalente "G. Olmo", sito in Loc. Natta (campo calcio a 11, pista e pedane per l'atletica leggera, sala di muscolazione, campo da calcetto).

2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- a) L'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) L'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti ed adolescenti;
- c) L'attività sportiva per le scuole;
- d) L'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) L'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

ART.3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;

- il Responsabile del Settore Cultura Sport Turismo Attività giovanili per le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti ed attrezzature, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste per i servizi pubblici dal T.U.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Comune di Celle Ligure gestisce direttamente o tramite affidamento a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento;

3. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e dev'essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

ART.5 – MODALITA' DI GESTIONE

Le tipologie di gestione sono le seguenti:

- Gestione diretta dell'Ente tramite specifiche concessioni in uso;
- Affidamento della gestione degli impianti

ART.6 – PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La pubblicità all'interno degli impianti sportivi comunali può essere effettuata mediante cartelli, paline, stendardi, striscioni in materiale idoneo e confacente alle norme antinfortunistiche o mediante altri mezzi (per es. telematici, informatici, fonici).

2. L'esatta determinazione degli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari è stabilita, per ogni impianto sportivo, su disegni e planimetrie allegate alla convenzione stipulata col gestore.

3. Il gestore dovrà presentare, di volta in volta, al Comune, la domanda rituale corredata dal bozzetto degli impianti pubblicitari da collocare;

4. La forma, il tipo, le dimensioni, devono essere approvati, come pure le attrezzature pubblicitarie, dal Responsabile del Settore Sport del Comune di Celle L., e con l'autorizzazione degli Organi scolastici competenti nel caso di impianti sportivi a prevalente uso scolastico;

5. Qualora il contenuto dei messaggi pubblicitari esprima elementi di carattere sociale, politico o altro, e che comunque esulino dalla sfera sportiva, dovranno essere sottoposti all'analisi della Giunta Comunale;

6. L'Amministrazione Comunale può modificare, integrare, ridurre la disponibilità degli spazi definiti negli allegati alle convenzioni, ed oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti, in occasione di:

- di lavori di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento ecc...
- di iniziative direttamente condotte ed autorizzate.

Resta inteso che il Comune od il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa

7. Per l'esecuzione della pubblicità di cui al primo comma del presente articolo, il gestore deve pagare la tassa dovuta, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale, fatto salvo eventuali esenzioni esplicitamente previste nella legge finanziaria o dai dispositivi dell'Ente.

8. Il gestore è tenuto a presentare annualmente, entro il 30 ottobre con riferimento all'anno successivo, un piano contabile preventivo riferito agli introiti pubblicitari. Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere presentato un piano contabile consuntivo riferito all'anno solare precedente.

L'Amministrazione Comunale, prevedendo questa specifica in ogni bando di gara che andrà a promuovere (come esplicitato nel successivo art.9), si riserva la facoltà, qualora gli introiti pubblicitari fossero superiori alla soglia di euro 10.000,00 annui, di graduare il proprio intervento economico relativo al pagamento delle utenze. A tale scopo, a seguito di accordo con l'affidatario, la Giunta Comunale adotterà apposito provvedimento.

9. Il collocamento in opera deve essere eseguito a regola d'arte, senza danneggiare le strutture e ripristinando, a lavori ultimati, murature, intonaci e imbiancature. Tale sistemazione non dovrà comunque ostacolare la visibilità dell'area di gioco.

10. Ogni onere concernente la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle strutture cartellonistiche, delle iscrizioni, degli impianti mobili ed altri similari mezzi pubblicitari si intende a carico del gestore autorizzato all'esposizione stessa.

11. Lo stato di conservazione e il corretto montaggio delle attrezzature riguardanti la pubblicità cartellonistica devono essere certificati, con cadenza annuale, da tecnico abilitato e consegnata agli Uffici Comunali; la mancata osservanza di tale prescrizione comporta l'immediata ingiunzione, senza preavviso alcuno, della rimozione delle strutture pubblicitarie non certificate a spese del gestore dell'impianto

12. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

13. Eventuali proposte pubblicitarie da soggetti terzi utilizzatori dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Giunta Municipale, che disporrà in merito dandone informazione al gestore.

ART.7 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi, tramite provvedimento della Giunta Comunale, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

In caso di utilizzo diverso da quello sportivo (che dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente) con atto della Giunta Municipale, rimane a carico del concessionario d'uso ogni e qualsiasi onere, inclusa la presentazione dell'istanza, ai fini dell'ottenimento dell'eventuale nullaosta della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART.8 - AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione d'uso dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello già autorizzato dalle autorità competenti per il singolo impianto.

ART.9 – CONSUMI, IMPOSTE E TASSE.

Per quanto concerne le spese riferite alle utenze (acqua/gas/elettricità/telefono) e/o ad eventuali altre tasse/imposte (es. smaltimento rifiuti) verrà fatto riferimento specifico nel capitolato di concessione/convenzione d'uso riferito ad ogni singolo impianto

CAPO III

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI IN USO

ART. 10 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- a) Le Associazioni/Società Sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI/CIO, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- b) Le Associazioni/Società Sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIO, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall' Ente di appartenenza;
- c) Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Associazioni/Società Sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni non sportive ed eventuali soggetti privati.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, al Settore Cultura Sport Turismo Attività Giovanili;

2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a. Entro il 30 giugno di ogni anno, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva successiva (con riferimento al periodo 01 settembre/31 agosto);
- b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
- c. Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile del Settore Cultura Sport Turismo Attività Giovanili, sulla base dello schema tipo allegato (All.1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
- d. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Celle L. sono formulati dal competente ufficio e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
- e. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Celle L. a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che

abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

ART. 12 – PRIORITÀ' DI SCELTA DELLE CONCESSIONI

1. L'Ufficio Sport del Comune di Celle L., in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispose il calendario d'uso assegnando gli impianti a soggetti aventi diritto, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. le Scuole di ogni ordine e grado;
 - b. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, dando ulteriore priorità a quelle con sede sul territorio comunale;
 - c. le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI/CIO;
 - d. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati
 - e. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività formativa di base e/o amatoriale;
 - f. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, con particolare attenzione ai tesserati/affiliati al Comitato Italiano Paraolimpico;
 - g. tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento;
 - h. tutti gli altri soggetti.

In caso di contemporaneità della richiesta e di parità di requisiti la Giunta Comunale deciderà a suo insindacabile giudizio.

ART. 13 - CONCESSIONI TEMPORANEE A SINGOLI CITTADINI E ALTRI SOGGETTI

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 11, compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e in assenza di controindicazioni legate sia alla tipologia dell'impianto che a quanto previsto dalle vigenti convenzioni d'uso:
 - a) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami facoltà Scienze Motorie, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
 - b) agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive e ad eventuali soggetti privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel territorio comunale sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

ART. 14 - CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE ALLE SCUOLE

1. Il Comune di Celle L. dispone, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
3. La concessione dell'impianto sportivo a prevalente uso scolastico dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
4. I Dirigenti Scolastici, con l'approvazione dei Consigli di Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego degli impianti sportivi a prevalente uso scolastico da parte della comunità, stipulano con l'Amministrazione Comunale una convenzione per l'utilizzo di tali impianti, per l'espletamento dell'attività sportiva scolastica, e inviano al Comune il prospetto di utilizzo, da parte della scuola, all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 30 settembre.
5. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al comune di Celle Settore Cultura Sport entro il 30 giugno di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile, e sulla base di quanto previsto all'art.11 del presente Regolamento. Per esigenze occasionali e/o manifestazioni ed attività che si esauriscano in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.
6. In attesa dei nuovi prospetti di orario d'utilizzo, l'utenza dell'impianto osserverà l'orario applicato l'anno precedente.
7. Il Comune, in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui presente Regolamento e delle convenzioni stipulate con le Autorità scolastiche nel caso di impianti a prevalente uso scolastico, redige un piano di utilizzo degli impianti.
8. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
9. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre o altri impianti a prevalente uso scolastico) per i controlli che ritengono di effettuare.
10. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

ART. 15 - CONTENUTO DELL'ISTANZA E ALLEGATI

1. Ai fini del rilascio delle concessioni gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto, che dovranno rientrare entro i limiti di cui all'art.8 del presente regolamento;
- e. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Celle L., quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
 - ad assumere a proprio carico, se previste nelle singole convenzioni le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - ad assumere a proprio carico ogni responsabilità correlata all'accertamento dell'idoneità fisico sanitaria dei partecipanti all'attività o manifestazione sportiva;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti ed all'assolvimento di ogni altro onere quali SIAE, ENPALS, INPS, ecc... se dovuti;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Celle Ligure.
2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:
- a) In caso di Associazioni o simili: atto costitutivo e statuto del sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport e che non ha subito modificazioni;In caso di Privati : copia del documento d'identità del richiedente;
 - b) polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;

- c) polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- d) In caso di Soggetti/Attività sportive certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto e copia della richiesta di riaffiliazione;

ART. 16 – TARIFFE DI USO, NORME DI ACCESSO E RESPONSABILITÀ

1. Le tariffe per l'utilizzazione degli impianti sportivi a gestione diretta dell'Ente sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale, tenuto conto del grado di onerosità dell'impianto, dell'utilizzo dello stesso nell'ambito sociale, della priorità d'uso riconosciuta per le Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio comunale, della tipologia della struttura, e di ogni altro elemento utile al fine di consentire un'ottimale utilizzazione degli impianti sportivi .
2. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
3. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
4. Il personale del Comune di Celle Ligure, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
5. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
6. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

CAPO IV

AFFIDAMENTI IN GESTIONE

ART. 17- MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di affidare, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati.
2. La gestione di impianti viene affidata nel rispetto della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente e, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti esercitanti discipline sportive associate e Federazioni sportive, senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
3. Il Comune, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tiene conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
 - a. rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b. esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
 - c. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - d. livello di attività svolta;
 - e. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
 - f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto con l'aggiunta di altri requisiti che saranno, di volta in volta, individuati con atto di Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/08/04, n. 15 e sue successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Comune verifica che la Società o l'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione, sia costituita nei modi e con i contenuti previsti dall'art.90 della L. 27.12.2002 n. 289 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
5. L'atto di affidamento deve prevedere, fra l'altro:
 - a) L'attribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria al gestore dell'impianto, ad esclusione di quelli riconducibili alla L. 46/1990 e sue successive modificazioni ed integrazioni (impianti termici, elettrici ecc.) che restano a carico e di esclusiva competenza del Comune;
 - b) L'attribuzione degli oneri di manutenzione straordinaria al Comune;
 - c) le modalità con cui il gestore si assumerà, se richiesto, l'onere delle utenze dell'impianto gestito e delle sue pertinenze;
 - d) le modalità con cui il gestore si assumerà, se concordato, gli oneri di manutenzione straordinaria, autorizzati dal Comune, da realizzarsi nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - e) la durata della concessione sarà determinata in ogni singola convenzione;
 - f) la possibilità, per il gestore, di proporre al Comune interventi migliorativi da realizzare a proprie spese; qualora gli interventi proposti fossero autorizzati dal Comune, la durata dell'affidamento sarà proporzionale ed adeguata all'entità dell'investimento operato dal concessionario e sarà stabilita contestualmente all'atto di approvazione dei lavori;
 - g) le modalità di rilevazione e conseguente gestione delle non conformità sul servizio erogato e su quanto sottoscritto dal gestore, nonché le modalità di applicazione delle eventuali penali.
 - h) la possibilità per l'Amministrazione Comunale di riservarsi, pur nel rispetto delle esigenze del gestore, l'utilizzo degli impianti per proprie iniziative che promuovano attività a carattere sociale, ricreativo o sportivo.
6. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in affidamento è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale proroga della medesima.

ART.18 – PATRIMONIO CONCESSO

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

ART.19 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, può avere carattere pluriennale e può essere rinnovabile, escludendo il rinnovo tacito, seguendo le specifiche indicate in ogni singolo atto di affidamento
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, l’affidamento può cessare per il perimento del patrimonio concesso, per decadenza, per revoca, per risoluzione legata ad inadempimento, per recesso unilaterale secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 20- CONDIZIONI ECONOMICHE DI GESTIONE E TARIFFE

1. Al momento dell’affidamento della gestione dell’impianto sportivo il Comune, tenuto conto di quanto già riportato all’art.16 del presente Regolamento, provvede alla predisposizione di specifico capitolato d’appalto e disciplinare di gara, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n.15/2004;
2. Gli specifici oneri economici previsti nei singoli capitolati avranno decorrenza dalla data di stipulazione dei contratti di affidamento e/o contestualmente alla data di presa di possesso della struttura sportiva.

ART. 21 - SUB CONCESSIONE

Al gestore è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall’Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata dell’affidamento ottenuto.

CAPO V

DOVERI E RESPONSABILITÀ

ART. 22 - DOVERI DELL’ AFFIDATARIO

1. L’affidatario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune di Celle Ligure, al fine di restituirli, alla scadenza dell’affidamento, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il gestore deve segnalare tempestivamente alla Ufficio Sport del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il gestore non può, ad alcun titolo, alienare, modificare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto dell’affidamento. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il gestore non può procedere, dopo l’attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

5. Il gestore, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti ed all'assolvimento di ogni altro onere quali SIAE, ENPALS, INPS, ecc... se dovuti.
6. Il gestore, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare alla all'Ufficio Sport del Comune entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Il gestore, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Celle Ligure intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il gestore, di cui al Capo IV del presente regolamento, conformemente a quanto previsto dallo specifico capitolato di gestione di ogni singolo impianto, deve mettere a disposizione del Comune di Celle L. per manifestazioni a carattere locale, nazionale ed internazionale, e deve consentire, d'intesa con l'Ente Locale, alle scuole aventi sede sul territorio comunale, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
9. Il gestore, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.23 - SERVIZI ACCESSORI

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di affidamento o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione del Comune, pena la revoca dell'affidamento.
2. Il gestore in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può proporre al Comune la sub concessione dell'esercizio dei servizi di cui sopra, comunicando le generalità e requisiti dell'eventuale subconcessionario. La Giunta Comunale esprimerà riscontro in merito.
3. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

ART.24 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Il gestore deve assumere a proprio carico, se previsto nella singola convenzione, le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il gestore, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, previa autorizzazione dell'Ufficio Sport del Comune.
3. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il gestore può provvedere immediatamente ai lavori di

manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Celle Ligure è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

ART.25– MANUTENZIONE

1. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria.

Rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria:

- il mantenimento in efficienza degli impianti e strutture esistenti;
- sostituzioni di materiale di consumo deteriorato, quale a mero titolo esemplificativo, i corpi illuminanti, gli interruttori e gli altri materiali elettrici, le serrature, le rubinetterie, i vetri, i beni mobili contenuti nei locali e altro;
- la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, secondo quanto meglio specificato nei singoli capitolati di affidamento, e con l'onere di acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla pulizia, a carico dell'affidatario;

2 Eventuali opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie, restano a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al gestore per l'eventuale interruzione delle attività. Il gestore può proporre al Comune di provvedere alla loro realizzazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.

3 Il gestore, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; tali attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'acquirente.

4 L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza dell'affidamento.

5 Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore deve trasmettere:

- sintetica relazione sullo stato della struttura per rendere noti eventuali deterioramenti della stessa;
- una relazione dettagliata su tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati.

Tale relazione verrà sottoposta all'attenzione ed approvazione dei servizi LL.PP. e Sport del Comune di Celle L.

ART.26 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso della mancata o carente sorveglianza, risponde il gestore.

2. Gli spazi operativi, escluso eventuale alloggio, riservati al Custode, sono da considerarsi di servizio; non sono quindi soggetti alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità cesserà con il termine dell'affidamento di cui alla convenzione.

3. Dell'attività del Custode e degli oneri connessi, risponde il soggetto affidatario, che sarà tenuto al pagamento di una penale da stabilirsi in convenzione, per ogni giorno di ritardo nella consegna.

ART.27 – RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale od anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta, per il gestore, l'obbligo del risarcimento.
4. Il bene affidato dovrà essere reso nello stato di fatto e di diritto in cui è stato consegnato con obbligo di rimessa in pristino
5. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento, il Comune si riserva di procedere ad eventuali compensazioni e conguagli, che verranno assunti in contraddittorio con la parte.

ART.28 - RESPONSABILITÀ

1. Il gestore è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. Il Gestore deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.
3. Il Comune, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario/Affidatario, che rimane unico responsabile in materia.

CAPO VI

SOSPENSIONE, REVOCA, RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE D'USO O AFFIDAMENTO DI GESTIONE

ART.29 - SOSPENSIONE

1. Il Comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di affidamento di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari/affidatari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Le concessioni in uso e/o l'affidamento di gestione verranno sospese con effetto immediato, con provvedimento del Sindaco, in caso di calamità o motivi di pubblica utilità
3. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
4. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Celle Ligure all'affidatario/ concessionario

ART.30 - REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione/affidamento, e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Celle Ligure revoca la concessione d'uso/affidamento di gestione, fermo restando l'obbligo del Concessionario/affidatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o affidamenti in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la disponibilità degli impianti per motivi di pubblico interesse senza che nulla il gestore possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. La Giunta Comunale provvederà ad individuare eventuali penali per mancato adempimento nei termini previsti, rispetto a quanto oggetto del presente articolo.

ART.31 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AFFIDAMENTO

1. E' facoltà del Concessionario d'uso/gestore recedere anticipatamente dal rapporto di concessione/affidamento dando al Comune un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione d'uso e/o di affidamento in gestione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione/affidamento, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.
3. In caso di recessione anticipata, il concessionario d'uso/gestore non avrà diritto ad alcun rimborso per somme eventualmente anticipate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.32 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso ed agli atti di affidamento in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, gli affidamenti/ concessioni in atto.

ART.33- ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

ALLEGATO

- Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso d'impianti sportivi comunali